



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Decisione

**Data di pubblicazione:** SHAB - 10.07.2020

**Numero di pubblicazione:** BH07-0000001675

**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## Disposizione secondo l'art. 153 ORC, QUEWAVE SA

QUEWAVE SA  
CHE-284.694.627  
Via Vegezzi 6  
6900 Lugano

### Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

### Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

QUEWAVE SA, Lugano (CHE-284.694.627), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore

di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso. Mediante pubblicazione nel FUSC del 26 maggio 2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di diffida di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 200.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato

un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 400.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La società QUEWAVE SA, Lugano, è dichiarata sciolta d'ufficio. Quale liquidatore è nominato Mohamed Abdelkader Hatem Mohamed Fawzy.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

QUEWAVE SA, in Lugano, CHE-284.694.627, società anonima (Nr. FUSC 115 del 17.06.2020, Pubbl. 1004912957). Nuova ditta: QUEWAVE SA in liquidazione. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Hatem Mohamed Fawzy, Mohamed Abdelkader, cittadino egiziano, in Il Cairo (EG), amministratore unico, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per la modifica della funzione ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 200.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 400.00 a carico di Mohamed Abdelkader Hatem Mohamed Fawzy.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 446.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Mohamed Abdelkader Hatem Mohamed Fawzy. A carico di Mohamed Abdelkader Hatem Mohamed Fawzy è posta personalmente l'ammenda di CHF 400.00.

6. Ritenuto come il signor Mohamed Abdelkader Hatem Mohamed Fawzy non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

#### **Organo decisionale:**

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino  
Via Tognola 7  
6710 Biasca

#### **Indicazioni giuridiche:**

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 10.09.2020

#### **Punto di contatto:**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio  
Via A. Tognola 7  
6710 Biasca